

CAMERA DEI DEPUTATI N. 92

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MORO ALDO)

Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, contenente norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976

Presentato alla Presidenza il 15 luglio 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il disegno di legge n. 229 approvato dal Consiglio l'11 giugno 1976 la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nell'intento di approntare i dovuti strumenti di carattere urbanistico, indispensabili ad una rapida ricostruzione ed alla normalizzazione della vita civile, ha dettato norme volte, in concreto, a realizzare la permanenza delle popolazioni colpite dal sisma del maggio scorso nei comuni ove erano insediate, la riattivazione degli insediamenti e dei servizi, delle attività produttive e delle infrastrutture, infine il recupero e la rivitalizzazione del patrimonio storico e culturale.

Il legislatore regionale, in base alla competenza di grado concorrente conferitaagli dall'articolo 5 dello Statuto, ha ritenuto, nel quadro delle suindicate iniziative, di emanare anche norme in materia di espropriazione per pubblica utilità e, nel comprensibile intento di rendere meno litigioso l'uso di detto strumento, ha sancito alcuni aumenti sia delle indennità di espro-

priazione, sia dell'occupazione d'urgenza. Dette misure, però, sono tassativamente fissate con valore di principio fondamentale e quindi non derogabili dal legislatore regionale, dalla legge statale n. 865 del 22 ottobre 1971 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto l'iniziativa regionale sul punto ha formato oggetto di rilievo, con conseguente rinvio del disegno di legge regionale da parte del Governo. Il Governo, tuttavia, condividendo la necessità e l'urgenza di agevolare e di accelerare il processo ricostruttivo regionale ha ritenuto di fare propria, stante l'eccezionalità e transitorietà della situazione, la specifica disciplina prevista dalla Regione, in base alla valutazione particolare della situazione locale, che è apparsa meritevole di considerazione per gli scopi perseguiti.

A tal fine è stato adottato un apposito decreto-legge che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

Le norme del decreto-legge recano perciò una disciplina differenziata per quanto concerne la determinazione dell'indennità di espropriazione e dell'occupazione d'urgenza, limitatamente alle zone colpite dal sisma del maggio 1976, come delimitate dalla legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e alle ipotesi specifiche di acquisizione di aree da destinare agli insediamenti per la residenza, per i servizi e per gli insediamenti produttivi.

Le linee fondamentali della procedura rimangono invece quelle delineate dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Venendo ad una disamina dettagliata dei singoli articoli, vediamo come l'articolo 1 definisca i criteri con i quali viene determinata l'indennità espropriativa.

Per le aree esterne ai centri edificati, l'indennità di espropriazione è commisurata al valore agricolo medio, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, determinato sulla base delle tabelle predisposte annualmente dagli uffici tecnici erariali. Tale valore è moltiplicato per determinati coefficienti di adeguamento (3,5, 6, 10) a seconda che il tipo di coltura considerato sia il vigneto, il frutteto, l'orto oppure un seminativo oppure un'altra coltura.

Nelle aree comprese nei centri edificati e nelle zone delimitate come centri storici, l'indennità di espropriazione è calcolata sulla base di un valore prefissato per l'intera regione agraria, costituito dal valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento su quella coltivata nella regione agraria stessa (lo stesso di cui al IV comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865), moltiplicato per determinati coefficienti di adeguamento.

Tali coefficienti sono variabili a seconda che la coltura più redditizia nella regione agraria presa in considerazione sia il vigneto, il frutteto, l'orto, oppure un seminativo, oppure una altra coltura, nonché a seconda che l'espropriazione debba essere effettuata su un'area: *a)* delimitata come centro storico, *b)* interna al centro edificato.

1) Quando la coltura più redditizia sia il vigneto o il frutteto o l'orto (esempio Regioni agrarie nn. 10, 11, 15), il suo valore medio è moltiplicato rispettivamente per 6 nell'ipotesi *sub a)* (centri storici), per 5 nell'ipotesi *sub c)* (centri edificati).

2) Quando la coltura più redditizia sia un seminativo (esempio Regioni agrarie nn. 7, 8, 9, 13, 14), il suo valore medio è moltiplicato rispettivamente per 8 (*sub a)*, per 7 (*sub b)*).

3) Quando la coltura più redditizia sia diversa da quelle sopra menzionate (esempio prato: Regioni agrarie nn. 2, 3), il suo valore medio è rispettivamente moltiplicato per 30 (*sub a)*, per 25 (*sub b)*).

L'articolo 2 considera le possibilità per l'espropriando di convenire la cessione volontaria dell'immobile per un prezzo che non deve essere superiore all'indennità calcolata con i criteri precedentemente illustrati, aumentata di un importo pari al 50 per cento del valore medio della coltura in atto (terzo comma, articolo 16, legge 22 ottobre 1971, n. 865), se l'area è esterna ai centri edificati, ovvero del 50 per cento del valore agricolo medio della coltura più redditizia nella regione agraria (quarto comma, articolo 16, legge 22 ottobre 1971, n. 865), se l'area è compresa nei centri edificati o nelle aree delimitate come centri storici.

Conseguentemente non trova applicazione quanto disposto dal primo comma dell'articolo 12 della legge n. 865 del 1971.

L'articolo 3 considera l'ipotesi che il terreno soggetto ad espropriazione sia coltivato da un mezzadro, colono e compartecipante: l'indennità calcolata con i criteri di cui all'articolo 1 non viene attribuita interamente al proprietario, se non nella misura ridotta dei 2/3 della stessa, mentre il restante 1/3 deve venire corrisposto invece direttamente ai soggetti sopraindicati. Detta indennità viene ugualmente corrisposta ai soggetti in parola, nel caso di cessione volontaria di cui al precedente articolo 2.

Il primo comma dell'articolo 4 si limita alla previsione di un aumento dell'indennità per l'occupazione temporanea e d'urgenza, che rimane pertanto soggetta per gli aspetti procedurali ai criteri già in vigore, di modo che non si rendono necessarie ulteriori specifiche delucidazioni.

Il secondo comma di tale articolo pone invece il preciso obbligo per l'amministrazione comunale di ripristinare, in forma diretta o mediante rimborso delle spese necessarie, la produttività dei terreni già soggetti ad occupazione temporanea e non definitivamente acquisiti dall'amministrazione stessa.

L'articolo 5 esenta, infine, gli atti comunque connessi con le suindicate procedure da qualsiasi onere fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.

Decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, Gazzetta ufficiale n. 185 del 15 luglio 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Considerato che con disegno di legge n. 229, approvato dal Consiglio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'11 giugno 1976, sono state apportate deroghe ai principi contenuti nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza; che tale iniziativa ha formato oggetto di rinvio a nuovo esame, essendosi ritenuto che le deroghe introdotte esulino dalla competenza della Regione;

Ritenuto, tuttavia, che la predetta iniziativa ha messo in evidenza la necessità e l'urgenza di adottare, nello stesso senso, misure derogatorie alla predetta legge al fine di agevolare ed accelerare il processo ricostruttivo nelle zone della regione colpite dal sisma del maggio 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Nell'ambito delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal sisma e delimitate ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, in deroga alle disposizioni vigenti e limitatamente all'acquisizione di aree da destinare agli insediamenti residenziali e produttivi nonché ai relativi servizi, l'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati, è commisurata al valore agricolo medio di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, moltiplicato:

- a) per il coefficiente 3,5 se il tipo di coltura considerato è il vigneto, il frutteto o l'orto;
- b) per il coefficiente 6 se il tipo di coltura è un seminativo;
- c) per il coefficiente 10 negli altri casi.

Per le aree comprese nei centri edificati o per le aree delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici, l'indennità è commisurata al valore di cui alla prima parte del comma quarto dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, moltiplicato:

- a) nelle aree delimitate come centri edificati, per il coefficiente 5 se la coltura presa in considerazione è il vigneto, il frutteto o l'orto; per il coefficiente 7 se la coltura presa in considerazione è un seminativo; per il coefficiente 25 negli altri casi;
- b) nelle aree delimitate come centri storici, per il coefficiente 6 se la coltura presa in considerazione è il vigneto, il frutteto o l'orto; per il coefficiente 8, se la coltura presa in considerazione è un seminativo, per il coefficiente 30 negli altri casi.

ARTICOLO 2.

I proprietari, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore all'indennità provvisoria, determinata ai sensi del precedente articolo 1, aumentata:

a) di un importo pari al 50 per cento del valore calcolato in base ai criteri di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso in cui l'area da espropriare sia esterna ai centri edificati;

b) di un importo pari al 50 per cento del valore calcolato in base ai criteri di cui alla prima parte del quarto comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso in cui l'area da espropriare sia compresa nei centri edificati o nelle aree delimitate come centri storici.

ARTICOLO 3.

Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, da almeno un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la indennità di espropriazione determinata ai sensi del precedente articolo 1 spetta nella misura dei due terzi del suo ammontare al proprietario e del terzo residuo ai suindicati soggetti, ai quali viene direttamente corrisposto. Detta indennità viene corrisposta al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, anche nel caso di cessione volontaria di cui al precedente articolo 2.

ARTICOLO 4.

Per l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree da destinare ad insediamenti provvisori per fronteggiare immediate esigenze abitative, di servizi collettivi nonché di attività terziarie a livello comunale è corrisposta una indennità pari, per ciascun anno, ad un ottavo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione delle aree da occupare, calcolata a norma dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua.

Al termine dell'occupazione temporanea, qualora l'amministrazione comunale non abbia ritenuto di acquisire definitivamente le aree, il ripristino della produttività dei terreni occupati dovrà essere eseguito a cura dell'occupante. Se il proprietario intende eseguire in proprio il ripristino, dovranno essergli rimborsate integralmente le spese relative.

ARTICOLO 5.

Agli atti, ai provvedimenti, ai contratti e alla documentazione, comunque relativi all'attuazione del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1976.

LEONE

MORO ALDO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.